

R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 ⁽¹⁾.

Regolamento per l'esecuzione della [legge 23 giugno 1927, n. 1264](#), sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1928, n. 154.

[\(2\)](#) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

11. Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurgi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.
